Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

A.C. 3880

Nota di verifica n. 447
25 ottobre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3880
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. La Convenzione aggiorna quella vigente tra Italia e Romania per evitare le doppie imposizioni, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977 e ratificata con la legge n. 680/1978.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che modificano la Convenzione vigente e che presentano profili di carattere finanziario, nonché le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2017
Art. 3 disegno di legge di ratifica	18.000

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'accordo che presentano profili finanziari	**Elementi forniti dalla relazione tecnica**
Articolo 10: con riferimento alla tassazione sui dividendi, fermo restando il principio generale della loro tassazione nello Stato di residenza del percipiente, viene prevista un'aliquota di ritenuta nello Stato della fonte, nelle misure dello 0 per cento per partecipazioni societarie	La **relazione tecnica** precisa che la Convenzione vigente ha previsto che sia attuata una tassazione concorrente con l'aliquota del 10 per cento; la modifica proposta opterebbe invece per due modalità di tassazione concorrente (0 e 5 per cento).

eguali o superiori al dieci per cento del capitale della società che ha pagato i dividendi nel momento in cui tali dividendi siano stati distribuiti, ovvero del 5 per cento per gli altri casi (in luogo del 10 per cento attualmente previsto dalla Convenzione in vigore).	La RT afferma che sono stati rilevati 230.000 euro di base imponibile che attualmente sconta l'aliquota interna dell'1,375 per cento (si ricorda che il comma 3-*ter* dell'articolo 27 del DPR n. 600 del 1973 dispone che la ritenuta sui dividendi sia operata a titolo d'imposta con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo) e circa 65.000 euro tassati, nell'anno di imposta 2013, al 20 per cento – aliquota verosimilmente riferita a soggetti non in possesso dei requisiti o della documentazione necessari per l'applicazione dell'aliquota convenzionale. La RT afferma quindi che, non avendo riscontrato dividendi sottoposti all'aliquota del 10 per cento, alle modifiche indicate non si ascrivono effetti finanziari. Per quanto riguarda specificatamente l'applicazione dell'aliquota dello 0 per cento per partecipazioni societarie eguali o superiori al 10 per cento del capitale della società che ha pagato i dividendi, la RT afferma che essa richiama sostanzialmente quanto previsto dalla direttiva 2011/96/UE (cd. direttiva "madre-figlia" che esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre) e pertanto non dovrebbe incidere sull'attuale situazione dei flussi. Inoltre, circa l'individuazione di tali flussi reddituali, dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati dal modello 770/2014, risultano circa 90.000 euro compresi nella fattispecie della citata direttiva, dal momento che non scontano alcuna ritenuta. Pertanto alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.
Articolo 11: con riferimento al trattamento degli interessi, la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo; tuttavia, si dispone che tali interessi saranno imponibili anche nello Stato della fonte, ma l'imposta applicata, qualora il debitore non sia il Governo di uno dei due Stati o un organismo ad esso riconducibile, non potrà eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli stessi, in luogo dell'aliquota di imposizione in vigore nell'attuale Convenzione che risulta essere pari al 10 per cento, sempre in modalità	La **relazione tecnica** afferma che per la stima sono stati utilizzati i dati rilevabili dal modello 770/2014 (quadro SF – redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati). Dall'osservazione di tali dati non risultano importi sottoposti a ritenute; sono stati solamente osservati importi per circa 30.000 euro esenti da imposizione e relativi a interessi su conti correnti e bancari. La RT afferma che conseguentemente non si verifica alcuna variazione di gettito in relazione alla fattispecie considerata.

concorrente. L'aliquota convenzionale tuttavia non trova applicazione nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata: in tale caso gli interessi sono imponibili nello Stato della fonte secondo la sua legislazione vigente.	
Articolo 12: con riferimento al trattamento convenzionale dei canoni (*royalties*), fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, si dispone un'aliquota di ritenuta nello Stato della fonte in misura non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto, in luogo del 10 per cento attualmente previsto dalla Convenzione in vigore.	La **relazione tecnica** afferma che la disciplina tributaria relativa a tale fattispecie trova fondamento nell'articolo 53, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), e nell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Dalla rilevazione eseguita per l'anno di imposta 2013 emerge che le royalties percepite da soggetti residenti in Romania ammontano a importi complessivi di circa 360.000 euro, da cui derivano ritenute per 36.000 euro. Dall'entrata in vigore della Convenzione, per effetto della modifica dell'aliquota di tassazione, consegue un dimezzamento delle ritenute attualmente applicate, cui corrispondono minori entrate erariali di trascurabile entità, nell'ordine di 18.000 euro. La RT afferma, inoltre, che per quanto riguarda, invece, i flussi di crediti di imposta accordabili per imposte assolte a fronte di erogazioni di *royalties*, è opportuno ritenere, in conseguenza della generale tendenza alla riduzione delle aliquote di tassazione concorrente, che per l'erario si andrebbe a configurare un minor aggravio quanto a volume richiesto di corrispondenti crediti d'imposta, vantati dai contribuenti ai sensi dell'articolo 165 del TUIR – credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, che tuttavia non appare prudenziale quantificare oltre l'indicazione di un generico effetto positivo.
Articolo 26: sono aggiornate le disposizioni in materia di scambio di informazioni al fine di adeguarle al modello OCSE e di garantire il superamento del segreto bancario.	La **relazione tecnica** non considera la norma.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: si prevede che l'onere, valutato in 18.000 euro annui a decorrere dal 2017 sia coperto mediante corrispondente riduzione delle	La **relazione tecnica** non considera la norma.

proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	

In merito ai profili di quantificazione, come già osservato, si rileva che la Convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica in esame aggiorna quella già in vigore tra i due Stati. Con riferimento alle disposizioni della Convenzione medesima oggetto di modifiche sostanziali (articoli 10, 11 e 12), considerate dalla relazione tecnica e dalla presente Nota, non si formulano osservazioni in considerazione di quanto affermato dalla stessa relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che all'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione, valutato in 18.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.